



**Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate**

-----\* \* \* \*-----

## **REGOLAMENTO DELLE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI LAVORI, BENI E SERVIZI**

Approvato con Determinazione del Direttore Generale n. ....

### **Art. 1 - Oggetto di regolamentazione**

Il presente regolamento disciplina il sistema delle procedure per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi il cui valore sia inferiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria per tali ambiti e/o altri limiti imposti dalla normativa vigente.  
Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'affidamento in economia avvenga con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa oltre che dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

### **Art. 2 - Normativa di riferimento**

Il presente regolamento viene emanato in applicazione delle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché in tutte le altre disposizioni vigenti in materia e contenute in leggi statali e regionali.

### **Art. 3 - Limiti di importo e divieto di frazionamento**

Le acquisizioni in economia sono ammesse per:

- lavori di importo non superiore a Euro 200.000,00 (comprensivo degli oneri della sicurezza);
- beni e servizi per importi inferiori alla soglia di Euro 206.000,00; tale soglia è adeguata automaticamente secondo il meccanismo previsto dall'art. 248 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.;

Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa come individuate nel presente regolamento. Nessuna acquisizione di lavori, fornitura di beni e servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere i limiti economici di cui al precedente comma.

#### **Art. 4 - Modalità di acquisizione in economia**

Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:

- a) Mediante amministrazione diretta.
- b) Mediante procedura di cottimo fiduciario.

Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento.

#### **Art. 5 - Procedure alternative e vincoli nella determinazione dei prezzi**

Per la fornitura di beni e servizi in economia si potrà fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ai sensi della normativa vigente.

In mancanza di parametri di qualità e prezzo nel sistema di convenzionamento si potrà fare riferimento alle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ove disponibili, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.

In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza nonché di quelli relativi alla sicurezza.

#### **Art. 6 - Lavori in economia**

Possono essere eseguiti in economia i seguenti lavori:

- a) manutenzione e riparazione di immobili o impianti quando l'esigenza è rapportata a eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto lavori;
- b) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- c) i lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
- d) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi sono necessità e urgenza di completare i lavori.

Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di 100.000,00 euro tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

- a) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili e immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
- b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili e immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze in uso all'Agenzia o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
- c) manutenzione e riparazione d'impianti d'illuminazione e affini;
- d) Manutenzione e riparazione di strutture, attrezzature e impianti.

## **Art. 7 - Forniture in economia**

- a) Cancelleria
- b) Timbri e lavori di stampa e tipografia
- c) Arredi ed attrezzature per locali, stanze ed uffici
- d) Beni per l'igiene e la pulizia in genere
- e) Coppe, medaglie, diplomi e altri oggetti per premi
- f) Spese di rappresentanza e per omaggi di rappresentanza
- g) Valori bollati
- h) Pubblicazioni in genere (libri, riviste e giornali)
- i) Apparecchiature informatiche
- j) Programmi informatici
- k) Beni alimentari
- l) Automezzi, ciclomotori, biciclette, macchine operatrici in generale
- m) Carburanti e lubrificanti
- n) Materiale di ferramenta
- o) Farmaci e prodotti sanitari
- p) Materiali e strumentazioni per l'elettricità e forme diverse di energia
- q) Locazione di beni mobili ed immobili e locazione finanziaria
- r) Beni mobili, in genere, posti a corredo e per il funzionamento dei beni immobili
- s) Attrezzature e mezzi di funzionamento, in genere, destinati allo svolgimento di attività e servizi dell'Agenzia.
- t) Beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile - Televisori - registratori - radio - ecc.

- u) Attrezzature ed apparecchiature ordinarie e speciali per sondaggi, misurazioni e ricerche
- v) Beni ed apparecchiature necessarie per la manutenzione di immobili ed impianti
- w) Ogni altro bene necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie dell'Agenzia.

### **Art. 8 - Servizi in economia**

- a) Servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali, facchinaggio e servizi analoghi
- b) Servizi di manutenzione e riparazione di impianti e attrezzature, beni mobili registrati e altri beni mobili in genere
- c) Servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa
- d) Servizi e prestazioni attinenti all'informatica
- e) Servizi di traduzione, ricerca, copiatura, catalogazione, interpretariato
- f) Spese per pubblicazione e divulgazione di bandi e altri avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione
- g) Spese per partecipazione e organizzazione di convegni e congressi
- h) Servizi di spedizione e imballaggio e spese postali
- i) Servizi di natura intellettuale in genere
- j) Servizi attinenti all'architettura ed alla paesaggistica
- k) Servizi di sperimentazione tecnica e in settori diversi
- l) Servizi di collocamento e reperimento di personale
- m) Servizi di ricerca di mercato e di manodopera specializzata, prestazioni intellettuali e forze lavoro
- n) Servizi informativi e di stampa
- o) Servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, di trascrizione e sbobinatura
- p) Servizi di mensa e di ristorazione
- q) Servizi per la custodia e la sicurezza
- r) Servizi sociali e sanitari
- s) Ogni altro servizio che si renda necessario per garantire le ordinarie attività dell'Agenzia.

### **Art. 9 - Interventi misti**

Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore economicamente prevalente.

## **PROCEDIMENTO:**

### **Art. 10 - Responsabile della procedura**

Per l'attuazione degli interventi in economia, il Dirigente responsabile individua un responsabile di procedimento, avendo riguardo ai contenuti e alla consistenza dell'elenco delle forniture e dei servizi che prevede di realizzare con tale metodo.

Al responsabile così individuato sono demandate, per ogni intervento da eseguirsi, l'organizzazione e le procedure per l'autorizzazione, la scelta, l'affidamento, l'esecuzione, le verifiche di regolarità e di collaudo, se previsto.

Per l'acquisizione dei beni e dei servizi il Responsabile si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti ai fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta.

Nel caso di esigenze impreviste che non è possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti esistenti, spetterà sempre al Responsabile del procedimento formulare, nei confronti del Dirigente, la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare le forniture e i servizi da eseguirsi in economia nel rispetto, comunque, dei principi e dei limiti previsti dal presente Regolamento.

### **Art. 11 - Procedura in amministrazione diretta**

Questa procedura viene essenzialmente seguita nel campo dell'acquisizione dei servizi. Nell'amministrazione diretta il responsabile del procedimento organizza ed esegue i servizi per mezzo di personale dipendente o eventualmente assunto, utilizzando mezzi propri dell'Amministrazione o appositamente noleggiati e acquisendo direttamente le eventuali forniture di beni che si dovessero rendere necessari.

I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro.

### **Art. 12 - Affidamento col sistema del cottimo**

Quando viene scelta la forma di acquisizione dei lavori, delle forniture e dei servizi mediante cottimo, il responsabile del procedimento attiva l'affidamento con procedura negoziata (trattativa privata) nei confronti di idonee imprese iscritte all'elenco fornitori.

Resta sempre fermo il rispetto delle tipologie e dei limiti finanziari generali disciplinati dagli articoli precedenti.

La procedura amministrativa per l'affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi a cottimo viene svolta nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, seguendo altresì i principi della celerità e semplificazione amministrativa.

L'affidatario dei contratti in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le ordinarie procedure di scelta del contraente.

L'Agenzia richiederà alle imprese interpellate di dichiarare, nelle vigenti forme di Legge, i requisiti richiesti procedendo successivamente alla verifica dei documenti nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento.

Per l'espletamento dei cottimi fiduciari non è consentita la tenuta di albi chiusi perché contraria al principio generale della libera concorrenza.

Nella scelta del contraente - relativamente alle procedure di cottimo di importo superiore ai 20.000 euro è applicabile il meccanismo di verifica delle offerte anomale, previsto dall'art. 25 del D.Lgs. n. 157/95.

L'atto di cottimo deve fare riferimento, possibilmente, ad un capitolato d' oneri in rapporto alla natura ed alle caratteristiche della fornitura e/o del servizio da richiedere.

Per le acquisizioni più semplici si potrà procedere prevedendone direttamente nella lettera di invito le condizioni.

Il capitolato d'oneri e la lettera di invito dovranno, comunque, contenere:

1. l'individuazione delle forniture e dei servizi;
2. i prezzi a base di gara, se sia necessario;
3. le specifiche tecnico - prestazionali e le modalità di esecuzione delle forniture e dei servizi;
4. il termine di inizio e durata della prestazione o di consegna dei beni oggetto della fornitura;
5. le modalità di pagamento;
6. le penalità in caso di ritardo;
7. l'obbligo per l'impresa affidataria di effettuare ulteriori prestazioni, sempre rientranti nell'oggetto contrattuale, alle stesse condizioni di contratto nel limite del 20% del contratto originario;
8. il diritto della stazione appaltante di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell'affidatario, in caso di inadempimento.

A seconda dell'importo della fornitura o del servizio sono previste le modalità di affidamento del cottimo come specificate nei seguenti articoli.

### **Art. 13 - Affidamento diretto**

Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:

- a) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto limitatamente al periodo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi;
- b) nel solo caso di lavori, quando l'importo della spesa risulti inferiore a Euro 40.000,00;
- c) nel solo caso di servizi o di forniture, quando l'importo della spesa risulti inferiore a Euro 20.000,00 oppure in caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire o in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato.

### **Art. 14 - Affidamento con modalità formalizzate**

Nei casi in cui l'importo:

delle forniture e dei servizi in economia risulti superiore ai 130.000 e fino a 206.000 euro, dei lavori risulti superiore ai 130.000 e fino a 200.000 euro,

si può procedere con l'indagine di mercato, interpello o trattativa privata tra almeno cinque imprese di fiducia di norma iscritte all'elenco fornitori.

In tale fascia d'importo si dovrà sempre procedere ad inviare in modo formale la lettera d'invito alle imprese invitate o interpellate, alle quali dovrà essere concesso un termine per la presentazione delle offerte non inferiore a 19 giorni solari consecutivi. In casi di urgenza, tale termine potrà essere ridotto, motivatamente, a non meno di 10 giorni solari consecutivi.

Contemporaneamente la stessa lettera d'invito dovrà essere pure pubblicata all'albo pretorio e nell'apposito sito Internet dell'Agenzia della R.A.S. per le Entrate per tutto il tempo utile stabilito per la presentazione delle offerte.

Entro il termine della pubblicazione, tutte le imprese che ne siano venute a conoscenza potranno partecipare direttamente alla gara senza bisogno di espresso invito, purché in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione e nel rispetto delle regole e condizioni contenute nella lettera di invito pubblicata.

Per la presentazione della proposta/offerta, dovrà essere richiesta la forma in plico chiuso, debitamente sigillato, con la sola indicazione, sulla busta, dei dati riguardanti la ditta e la gara per cui si concorre.

### **Art. 15 - Affidamento con modalità semplificata**

In tutti i casi in cui l'importo delle forniture e dei servizi in economia sia superiore a 20.000 Euro e fino a 130.000 Euro e l'importo dei lavori sia superiore a 40.000,00 Euro e fino a 130.000 Euro si può procedere attraverso l'indagine di mercato e/o interpello - seguendo il metodo della trattativa privata - tra un congruo numero di ditte/ imprese che, di regola, non dovrà essere inferiore a cinque, ove presenti, in tale numero, sul mercato di norma iscritte all'elenco fornitori.

In questo caso l'indagine/interpello/trattativa può avvenire attraverso gara informale da svolgersi mediante richiesta di presentazione di disponibilità e preventivi offerta in busta chiusa oppure comunicate tramite fax o posta.

Il tempo utile concesso alle ditte per la presentazione delle offerte non dovrà, in ogni caso, essere fissato in misura inferiore a 5 giorni.

### **Art. 16 - Elenco Fornitori**

L'accesso alle forniture di beni e servizi dell'Agenzia avviene previa iscrizione all'Elenco dei Fornitori distinto per categorie di beni e servizi.

L'iscrizione all'Elenco di cui al comma 1 deve essere formalmente richiesta a seguito di idonee forme di pubblicità, al fine di rispettare la massima partecipazione dei soggetti fornitori garantendo la più ampia concorrenzialità, salvi i casi di esclusività tecnica debitamente e specificatamente motivati.

L'elenco deve essere periodicamente aggiornato e la qualificazione dei fornitori avviene in base a requisiti di affidabilità e potenzialità tecnico-economica, ferma restando l'assenza di cause ostative previste dalle vigenti leggi.

Al fine della concreta applicazione del principio di trasparenza dovrà essere garantita la comunicazione dell'esito della procedura a ciascuna ditta partecipante.

### **Art. 17 - Qualificazione delle ditte**

Per la qualificazione morale, professionale, tecnica ed economico-finanziaria delle ditte alle quali richiedere o affidare le forniture in economia, si applicano, in via generale, le previsioni contenute agli articoli 38,39, 40, 41, 42 del Decreto Legislativo 193 del 2006 coordinato con le modifiche del D.lgs 152 del 2008.

Per gli affidamenti fino a 130.000 Euro è sufficiente, per ritenere qualificati i soggetti interpellati, la dimostrazione del possesso del requisito di iscrizione alla Camera di Commercio per l'attività oggetto dell'appalto e l'assenza di impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione - nel rispetto delle previsioni dell'art. 11 del Testo Unico sulle forniture e dell'art. 12 del D.Lgs. n.157/95 e s.m.i. per i servizi.

### **Art. 18 - Criteri di aggiudicazione**

Gli acquisti di beni e servizi previsti dal presente Regolamento sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:

1. al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni o l'espletamento dei servizi oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici o come descritti nella lettera di invito;
2. a favore dell'offerta più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili, a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, ecc.; in questo caso i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nella lettera di invito o nel capitolato, possibilmente con l'attribuzione dei punteggi attribuiti a ciascuno di essi.

### **Art. 19 - Verifica della prestazione e pagamenti**

I pagamenti a fronte degli ordini di acquisizione sia di forniture che di servizi - nel rispetto delle vigenti direttive e norme di legge in materia - dovranno essere disposti entro 60 giorni dalla verifica e attestazione di regolare effettuazione della prestazione o collaudo.

Nel conteggio del termine di 30 giorni, previsto al comma che precede, non sono compresi, e pertanto vanno computati a parte, i termini di tesoreria stabiliti ai sensi della vigente convenzione e quelli derivanti dalla scelta della modalità di pagamento richiesta dal creditore.

L'attestazione di regolare esecuzione o il collaudo dovranno avvenire sempre nel termine di 20 giorni dalla presentazione della fattura, se successiva all'avvenuta prestazione.

Nel caso in cui la fattura fosse emessa dalla ditta prima della data di consegna o di effettuazione del servizio, il predetto termine di 20 giorni decorrerà dalla data di effettuazione completa della prestazione a cui si riferisce la fattura.

La verifica e l'attestazione di regolare esecuzione della prestazione sono effettuate dal personale appositamente designato dal Dirigente. Tale verifica, per le acquisizioni di beni e servizi fino all'importo di 20.000 euro, potrà essere attestata, in forma semplificata, mediante visto di attestazione apposto direttamente sulla fattura. Per gli importi superiori dovrà risultare da apposito documento.

Il collaudo è eseguito da impiegati nominati dal Dirigente, e dovrà risultare sempre da apposito verbale.

Il collaudo non può essere effettuato da impiegati che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione di beni e servizi.

Il collaudo e la verifica, ove se ne ravvisi la necessità, potranno essere affidati anche a esperti esterni all'amministrazione.

## **Art. 20 - Casi e situazioni particolari**

Il ricorso al sistema delle spese in economia nel limite di importo di 200.000 euro è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

1. risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
2. completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
3. acquisizione di beni o servizi nel caso di contratti scaduti, nella misura strettamente necessaria ad evitarne l'interruzione nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
4. eventi oggettivamente imprevedibili e urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

## **Art. 21 - Maggiori spese per forniture e servizi complementari**

Ove, durante l'acquisizione delle forniture e dei servizi in economia, si renda assolutamente indispensabile eseguire interventi complementari non previsti inizialmente e la somma impegnata si riveli insufficiente, il Responsabile del procedimento potrà disporre una relazione/preventivo suppletiva, per chiedere al Dirigente l'autorizzazione per la maggiore spesa.

In nessun caso, comunque, l'ulteriore spesa potrà superare il limite stabilito dall'art. 7, comma 2, lett. e), p. 2 del D.Lgs. n. 157/95 (50% dell'importo relativo all'intervento disposto in amministrazione diretta o oggetto del cottimo principale).

L'impresa affidataria della prestazione resterà, sempre, obbligata ad effettuare ulteriori prestazioni alle stesse condizioni di contratto nel limite di un ulteriore valore non superiore, comunque, al 20% del contratto originario.

Per la gestione dei rapporti contrattuali in tutti i casi di richiesta di maggiori prestazioni ed di aumento delle spese iniziali del contratto, si applicano le regole vigenti in materia di contabilità di Stato.

**Art. 22 -  
Stipulazione del contratto e garanzie**

I contratti per l'acquisizione di forniture e servizi in amministrazione diretta e a cottimo possono essere stipulati, con scrittura privata semplice oppure tramite apposita lettera con la quale il committente dispone l'ordinazione dei beni e dei servizi.

Le ditte esecutrici sono tenute, limitatamente ai soli contratti di cottimo di importo superiore ai 20.000 euro affidati con le procedure di richiesta di pluralità di preventivi, a presentare cauzione definitiva pari al 10% dell'importo delle commesse al netto degli oneri fiscali.

Per i contratti di cottimo compresi tra la fascia d'importo superiore ai 130.000 e fino ai 200.000 (per servizi e forniture il limite risulta pari a Euro 206.000) é richiesta la presentazione della cauzione provvisoria nella misura del 2% dell'importo a base di gara o di quello stimato.

**Art. 23 -  
Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno stesso della esecutività della deliberazione di approvazione ai sensi dell'art 13 dello Statuto dell'Agenzia approvato con D.G. n° .....